

168.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione – 2 Sospensione dei corsi di formazione relativi al “prestito d'onore”	7
Missioni vevoli nella seduta del 2 luglio 2002	3	(Sezione – 3 Tutela dei risparmiatori italiani che hanno acquistato titoli di credito argentini	9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione – 4 Dati esposti nel III congresso degli oncologi italiani)	10
Ministro della salute (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione – 5 Revisione della normativa sulla macellazione ad uso familiare)	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione – 6 Controlli e misure in ordine alle derrate cinesi contaminate da cloramfenicolo)	11
Presidente della giustizia amministrativa (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione – 7 Rischi sanitari connessi all'importazione di lepri ammalate dall'Europa orientale)	12
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	Disegno di legge n. 2427	14
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	14
Interpellanza e interrogazioni	6	(Sezione 2 – Articolo 1 ed emendamenti)	14
(Sezione 1 – Rischi di allergie dovute alla presenza del nichel nelle monete da 1 e 2 euro)	6	(Sezione 3 – Articolo 2)	15

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2033-B	16	Disegno di legge di conversione n. 2843-bis	34
(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile)	16	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	34
(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	16	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	36
(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	16	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto legge)	38
(Sezione 4 – Articolo 3)	17	(Sezione 4 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	48
(Sezione 5 – Articolo 4 ed emendamento)	17	(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .	51
(Sezione 6 – Articolo 5)	18	(Sezione 6 – Parere della V Commissione) .	52
(Sezione 7 – Articolo 6 ed emendamento)	18	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	53
(Sezione 8 – Articolo 7 ed emendamento)	19	Disegno di legge n. 2133	58
(Sezione 9 – Articolo 8)	20	(Sezione 1 – Articolo 1)	58
(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamento) .	21	(Sezione 2 – Articolo 2)	58
(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamento) .	21	(Sezione 3 – Articolo 3)	58
(Sezione 12 – Articolo 12)	22	Disegno di legge S. 753 (Approvato dal Senato) n. 2556	59
(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamento) .	22	(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	59
(Sezione 14 – Articolo 14 ed emendamenti) ..	23	(Sezione 2 – Articolo 1)	59
(Sezione 15 – Articolo 15 ed emendamento) .	23	(Sezione 3 – Articolo 2)	59
(Sezione 16 – Articolo 16)	24	(Sezione 4 – Articolo 3)	59
(Sezione 17 – Articolo 18 ed emendamenti) ..	24	(Sezione 5 – Articolo 4)	60
(Sezione 18 – Articolo 19)	26	(Sezione 6 – Articolo 5)	60
(Sezione 19 – Articolo 22 ed emendamenti) ..	26	(Sezione 7 – Articolo 6)	60
(Sezione 20 – Articolo 23)	27	(Sezione 8 – Articolo 7)	60
(Sezione 21 – Articolo 24 ed emendamenti) ..	28	(Sezione 9 – Articolo 8)	61
(Sezione 22 – Articolo 26)	28	(Sezione 10 – Articolo 9)	61
(Sezione 23 – Articolo 27)	29	(Sezione 11 – Ordine del giorno)	61
(Sezione 24 – Articolo 29)	29		
(Sezione 25 – Articolo 31 ed emendamenti) ..	30		
(Sezione 26 – Ordine del giorno)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Marcora, Marinello, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Preda, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Marcora, Marinello, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Preda, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tre-

monti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Filippo Mancuso, Manzini, Marcora, Marinello, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Preda, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIUDICE: « Modifiche all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di trattamenti pensionistici integrativi » (2938);

TITTI DE SIMONE e DEIANA: « Norme in materia di adeguamento del nome all'identità psico-fisica della persona » (2939);

VENDOLA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare » (2940).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° luglio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni » (2937).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° luglio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1246. - « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2032-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MANTINI ed altri: « Legge quadro sulle professioni intellettuali » (2708) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto della propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere » (2473) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

S. 1246. - « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2032-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 1° luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito ed insipido, con particolare riferi-

mento ai problemi concernenti la prevenzione, relativa agli anni 2000 e 2001 (doc. LXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 30 maggio e del 6 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal presidente della giustizia amministrativa.

Il presidente della giustizia amministrativa, con lettera in data 27 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario per l'anno 2001, unitamente alla relativa relazione illustrativa, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (doc. LXI-*bis*, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione (120).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° agosto 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA - sezione garanzia (121).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 agosto 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Rischi di allergie dovute alla presenza del nichel nelle monete da 1 e 2 euro)

A) Interrogazione:

ANNUNZIATA. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione dal 1° gennaio 2002 dell'euro, per quanto riguarda le monete metalliche da 1 e da 2 euro, potrebbe determinare un eczema da contatto a causa del nichel presente in particolare quantità, pari al 25 per cento, nella loro composizione;

questo emerge da una ricerca effettuata dall'università di Graz in Austria e da studi pubblicati su numerose riviste scientifiche;

le monete sono composte di una lega nichel-ottone e nichel-rame: basta tenerle in mano per brevissimo tempo per scatenare un'inflammatione della pelle e fastidiose bollicine;

la direttiva europea 94/27/EC, presentata come quattordicesimo emendamento della direttiva 76/769/EEC, annesso 1, cerca di limitare l'uso del nichel in oggetti che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle;

la promulgazione della direttiva fu vista come necessaria per impedire che ogni Stato membro potesse darsi forme di controllo differenti, che mettessero a rischio il libero commercio;

con la direttiva è stato stabilito che il nichel non può essere usato « nei sistemi

con pernetti, che vengono introdotti nelle orecchie forate ed in altre parti forate del corpo umano durante la cicatrizzazione delle ferite causate dalla foratura, indipendentemente dal fatto che possano essere in seguito rimossi, a meno che questi pernetti noti siano omogenei, con il contenuto di nichel, espresso come massa di nichel rispetto alla massa totale, inferiore allo 0,05 per cento. Il nichel può essere utilizzato nei prodotti destinati a venire in contatto diretto o prolungato con la pelle, come: orecchini, collane, braccialetti e catene, anelli e braccialetti, casse per orologi da polso, fibbie per orologi, bottoni automatici, fermagli, chiusure lampo e marchi metallici, quando sono usati in indumenti;

la direttiva europea è stata un primo passo per ridurre il rischio che le persone vengano sensibilizzate indossando indumenti oggetti e/o con forature dirette sulla pelle;

la composizione delle monete presenta una percentuale di nichel ben superiore rispetto alle altre composizioni delle monete tuttora circolanti nei singoli Paesi dell'Unione europea;

l'allergia al nichel risulta abbastanza diffusa, tant'è che colpisce una persona su dieci, ed in particolar modo le donne;

a maggior rischio risultano essere le categorie professionali costrette a maneggiare monete, come le cassiere, gli impiegati di banca, i lavoratori delle poste;

in molti potrebbero soffrire di questa nuova malattia professionale —:

quale sia il grado di attendibilità scientifica delle ricerche fin qui condotte e quali iniziative intenda adottare il Go-

verno, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 94/27/EC, affinché vengano ridotti al minimo i rischi per la salute dei cittadini, ed in particolare per le categorie più a rischio, in merito alla presenza del nichel nelle monete da 1 e da 2 euro. (3-00509)

(12 dicembre 2001)

(Sezione 2 – Sospensione dei corsi di formazione relativi al « prestito d'onore »)

B) Interrogazioni:

CENNAMO, MARONE, PETRELLA, RANIERI e SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società Sviluppo Italia spa ha recentemente annunciato la decisione di sospendere « fino a data da destinarsi » i corsi di formazione relativi al « prestito d'onore », di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 510 del 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e al relativo decreto d'attuazione, decreto ministeriale n. 591 dell'8 novembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

tale decisione appare in aperto contrasto con la relazione al bilancio 2000 della società, presentato il 21 marzo del 2002, dalla quale risultava con evidenza che:

a) il « prestito d'onore » è una misura di politica attiva del lavoro che ha un'importante funzione di verifica e valorizzazione delle attitudini al lavoro autonomo e prevede sostegno finanziario ed assistenza tecnica per avviare attività produttive o di servizi selezionate, perché presentano requisiti idonei e concrete prospettive di sviluppo;

b) i risultati di alcune analisi quantitative hanno messo in evidenza che il « prestito d'onore » favorisce significativi

processi di emersione delle attività di lavoro autonomo, svolte in forma di totale irregolarità;

c) la regolarizzazione di tali attività, a cui dà impulso il « prestito d'onore », determina il definitivo rafforzamento organizzativo, produttivo e commerciale di tali imprese, e quindi tale misura si configura, tra l'altro, come una metodologia realmente efficace per l'emersione delle attività informali ed irregolari;

d) il « prestito d'onore » si è rivelato da tempo come una politica del lavoro particolarmente utile a sostenere i segmenti più deboli dell'offerta di lavoro — gli inoccupati, prevalentemente giovani — con criteri fortemente selettivi delle domande di incentivo, orientati ad individuare micro-imprese « solide »;

e) i potenziali lavoratori autonomi ed imprenditori ricevono, infatti, grazie all'attività di formazione prevista dalla legge n. 608 del 1996, le competenze di base (organizzative, fiscali, gestionali ed amministrative) necessarie alla conduzione di un lavoro in proprio, mentre il « tutroraggio » prevede assistenza tecnica nella gestione di specifiche funzioni;

il « prestito d'onore » è stato selezionato dagli esperti dell'Unione europea come *best practise* 1999 tra le misure di promozione del lavoro autonomo a favore dei disoccupati;

dal 1997 ad oggi ha conseguito significativi risultati come misura di contrasto alla disoccupazione giovanile; le domande presentate sono 160 mila, i progetti approvati sono 34 mila e circa 42.700 i nuovi occupati;

dall'analisi dei dati risulta un significativo incremento, negli ultimi tre anni, delle domande presentate, delle domande istruite e di quelle accolte;

anche il numero dei corsi avviati è aumentato in misura considerevole, anche grazie alla riorganizzazione dell'iter istrut-

torio realizzata per ridurre i tempi di attesa dei proponenti, senza alterare la qualità e l'efficacia della selezione;

è stata inoltre avviata una sistematica indagine sul «tasso di sopravvivenza» delle attività ammesse alle agevolazioni, come indicatore di efficacia e di efficienza del programma —:

se non ritenga, a fronte di tali significativi risultati, di adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare l'immediata riattivazione dei previsti corsi di formazione per le iniziative approvate e di procedere ad una rapida ricognizione delle risorse già impegnate e di quelle impegnabili in futuro, anche al fine di garantire un congruo rifinanziamento di tale misura, ad integrazione dello stanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2002 di circa 500 milioni di euro. (3-00948)

(10 maggio 2002)

BURTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la *holding* «Sviluppo Italia», società controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, ha deciso di sospendere «fino a data da destinarsi» i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti «prestiti d'onore» del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto;

in Sicilia è accaduto che i destinatari dei finanziamenti, circa 100 solo a Catania, non solo si sono visti sospendere il corso di valutazione, ma per molti di loro si è aggiunta la beffa del fatto che avevano persino già messo in atto una serie di investimenti per adempiere agli obblighi previsti da Sviluppo Italia, come ad esempio acquisti di macchinari e iscrizioni ad albi professionali;

i partecipanti del corso relativo al prestito d'onore avviato il 6 maggio 2002, dopo ben 4 settimane e dopo aver superato la fase di valutazione, hanno ricevuto

un'e-mail, con la quale veniva comunicata la sospensione immediata dei corsi, in attesa che siano completati gli accertamenti circa l'effettiva disponibilità di risorse;

la formula del prestito d'onore è stata introdotta nel 1998, con i Governi di centrosinistra, e ha dato significativi risultati nel corso di questi anni in termini di nuovi posti di lavoro per giovani, soprattutto del Mezzogiorno;

dal 1998 ad oggi, infatti, sono stati creati nel Mezzogiorno oltre 33 mila posti di lavoro grazie allo strumento del prestito d'onore; il prestito d'onore prevede un finanziamento a fondo perduto, fino ad un massimo di 16 mila euro, ed un prestito agevolato, fino ad un massimo di 11 mila euro, da restituire in 5 anni;

i prestiti vengono concessi ai giovani disoccupati ed aspiranti imprenditori che hanno presentato idee di iniziativa economica ritenute degne di fiducia per serietà e prospettive di successo;

nel corso dell'ultima legge finanziaria si è proceduto ad un rifinanziamento dell'esperienza del prestito d'onore, in considerazione della sua efficacia come strumento di politica attiva del lavoro —:

quale sarà il futuro di questi giovani che hanno già iniziato a frequentare il corso dal 6 maggio 2002 e che hanno già posto in essere significativi investimenti per poter porre in essere la propria iniziativa di autoimpiego. (3-01026)

(4 giugno 2002)

LETTIERI e MORGANDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della politica attiva del lavoro, uno degli interventi sperimentati con maggior successo è stato quello relativo alla concessione di un «prestito d'onore» a giovani interessati ad avviare un'attività autonoma nelle regioni del Mezzogiorno. Tale modalità di intervento,

come è noto, è stata brillantemente sperimentata dalla società per l'imprenditoria giovanile ed ha costituito poi una delle aree di attività di « Sviluppo Italia »;

notizie giornalistiche riferiscono della decisione di « Sviluppo Italia » di sospendere i corsi di formazione propedeutici al finanziamento dei progetti presentati e ritenuti idonei. La cosa appare particolarmente preoccupante, perché tale *iter* formativo è uno degli elementi essenziali per la qualità dei risultati ottenuti dal prestito d'onore —:

quali iniziative intenda assumere per capire le ragioni che hanno portato « Sviluppo Italia » a tale decisione e per garantire la continuazione di una modalità di intervento particolarmente importante per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità nelle regioni del Mezzogiorno. (3-01170)

(1° luglio 2002)

(ex 5-00927 del 13 maggio 2002)

(Sezione 3 – Tutela dei risparmiatori italiani che hanno acquistato titoli di credito argentini)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, per sapere —premessi che:

la drammatica crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Argentina sta causando preoccupanti ripercussioni ai danni di molti piccoli e medi investitori italiani;

molti risparmiatori hanno infatti acquistato titoli di credito argentino, contribuendo così a finanziare l'enorme debito pubblico dello stato sudamericano, che ammonta ad oltre 140 miliardi di dollari;

i risparmiatori italiani hanno contribuito al finanziamento del 18 per cento del debito pubblico dell'Argentina, attra-

verso la sottoscrizione delle obbligazioni quotate sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, spesso seguendo i consigli delle stesse banche italiane;

la situazione politica dell'Argentina è ancora molto instabile e al momento è stato annunciato il congelamento del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale del debito: vi è stato un rapido deprezzamento del peso argentino, che è stato sganciato dalla parità col dollaro Usa;

la svalutazione del peso renderà ancor più difficile per l'Argentina rimborsare il debito pubblico in tempi accettabili;

i promotori finanziari che hanno consigliato la sottoscrizione di titoli di credito dell'Argentina non hanno fornito sufficienti informazioni sui rischi connessi all'investimento proposto;

il Governo italiano ha il dovere politico e morale di intervenire a tutela degli interessi dei risparmiatori italiani —:

quali interventi intenda assumere il Governo per tutelare gli interessi dei risparmiatori italiani;

se e quali iniziative intendano adottare nei confronti del sistema bancario italiano, degli intermediari e dei promotori finanziari che hanno consigliato l'acquisto di titoli, senza avvertire dei possibili rischi che l'investimento comportava;

quali azioni intendano porre in essere nel rapporto con il Governo dell'Argentina in difesa dei risparmiatori italiani;

se intendano attivarsi presso il Fondo monetario internazionale, affinché intervenga in modo efficace a sostegno dell'economia argentina e per consentire al Governo argentino di affrontare adeguatamente il problema del debito pubblico.

(2-00210) « Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zannella ».

(21 gennaio 2002)

(Sezione 4 – Dati esposti nel III congresso degli oncologi italiani)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del III congresso degli oncologi, svoltosi nel novembre 2001 a Napoli (congresso che ha riunito oltre 1700 specialisti), sono stati forniti dati significativi sull'andamento della malattia in Italia;

a fronte di una confortante diminuzione complessiva dei decessi (6 per cento in meno rispetto agli inizi degli anni 1990), appare evidente che, di cancro, ci si ammalava di più al Nord e si guarisce di meno al Sud;

le abitudini di vita e le particolari situazioni ambientali, dovute in gran parte all'inquinamento industriale, hanno fortemente incrementato nell'Italia settentrionale l'incidenza delle neoplasie e, fra queste, quelle al polmone e al fegato;

a dispetto delle grandi professionalità di cui dispone, il Mezzogiorno d'Italia sconta una cronica carenza di strutture, soprattutto radioterapiche;

i registri di sopravvivenza dimostrano senza ombra di dubbio che le aree del Mezzogiorno debbono sopportare un tasso di mortalità inammissibilmente più elevato rispetto al Nord Italia —:

quali conseguenze si possano ricavare dai dati esposti nel corso del III congresso degli oncologi medici (Aiom) e quali politiche si intendano avviare per diminuire, al Nord, l'incidenza statistica delle neoplasie e, soprattutto, per garantire al Mezzogiorno d'Italia strutture idonee a garantire un tasso di sopravvivenza sostanzialmente identico a quello registrato al Nord.

(3-00387)

(7 novembre 2001)

(Sezione 5 – Revisione della normativa della macellazione ad uso familiare)

E) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in molte province italiane e, in particolare, in molte province piemontesi il fenomeno della macellazione ad uso familiare è in costante aumento;

la normativa vigente consente al privato cittadino di far macellare un animale in un macello riconosciuto Cee o autorizzato a capacità limitata, purché le carni non siano destinate al commercio ma al consumo diretto;

l'articolo 13 del regio decreto 3298 del 1928 definisce i principi della macellazione per uso familiare, specifica le incombenze burocratiche, fornisce indicazioni metodologiche per l'osservanza delle regole igienico-sanitarie e pone in modo chiaro il divieto di commercializzazione delle carni macellate;

il continuo crescere dell'incidenza del fenomeno ha evidenziato serie lacune legislative e, segnatamente, l'estrema difficoltà, per gli organi preposti al controllo, di rilevare le trasgressioni;

l'aumento abnorme, soprattutto in talune province, della macellazione ad uso familiare accresce il sospetto di un mercato sommerso della commercializzazione, caratterizzato dall'inosservanza delle norme igienico-sanitarie;

se il sospetto fosse confermato, si verificherebbe una grave ed inammissibile violazione delle regole della concorrenza sul mercato ed una ancor più grave esposizione dei consumatori a seri rischi dal punto di vista igienico-sanitario;

è fatto notorio che molti privati macellano un capo bovino in strutture di macellazione a norma, lo trasportino quindi al proprio domicilio, lo facciano sezionare avvalendosi di lavoro sommerso, per poi commercializzarlo nella sua interezza o in parte;

è necessario porre maggiore attenzione al fenomeno della macellazione ad uso familiare;

in particolare, è doveroso disciplinare il trasporto della merce dall'impianto di macellazione al domicilio, utilizzando mezzi di trasporto con sufficienti caratteristiche igienico-sanitarie;

è inoltre doveroso disciplinare la fase del sezionamento e della lavorazione delle carni in ragione del rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie;

è necessario disciplinare la fase dell'eliminazione degli scarti della sezionatura (grassi ed ossa), mediante l'obbligo dell'utilizzo di ditte autorizzate al ritiro ed al trattamento di rifiuti speciali per evitare la dispersione degli scarti nell'ambiente;

è, da ultimo, necessario attivare una seria strategia di controlli per evitare il fenomeno del mercato sommerso e parallelo, che, oltre alle già evidenziate problematiche di natura igienico-sanitaria, crea serie ripercussioni agli appartenenti alla filiera del commercio della carne, già stremati dalle ripercussioni registrate a seguito del fenomeno della « mucca pazza » —:

se i Ministri interrogati non ritengano doverosa ed urgente una profonda revisione della normativa disciplinante la macellazione ad uso familiare, sia per garantire i necessari livelli igienico-sanitari, sia per non compromettere le regole della concorrenza di mercato nell'ambito della filiera del commercio della carne.

(3-00874)

(12 aprile 2002)

(Sezione 6 – Controlli e misure in ordine alle derrate cinesi contaminate da cloramfenicolo)

F) Interrogazione:

BURANI PROCACCINI. — *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere – premesso che:

l'Unione europea ha proibito l'importazione di alcune derrate alimentari di origine cinese, riscontrate non rispondenti alle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare: si tratta di gamberetti, molluschi, miele, carne di pollo e di coniglio, nonché di cibo per cani e gatti;

in questi alimenti le autorità di controllo comunitarie (veterinari sanitari, ispettori e commissari), ognuna attraverso l'assolvimento delle proprie competenze, hanno riscontrato la presenza di un pericolosissimo antibiotico, il « cloramfenicolo ». La sostanza in questione, dal 1994 vietata in Europa, ha il potere di indurre mutazioni genetiche e quindi tumori. Quando entra nel ciclo alimentare e si rimane esposti al suo consumo in modo cronico, provoca danni devastanti;

una partita di 27 tonnellate di gamberetti d'origine asiatica, certamente contaminati da cloramfenicolo, è entrata in Olanda e ora circola in tutti gli Stati membri, anche sotto forma di farine per l'alimentazione animale, dove in tal senso è permessa;

dal mese di novembre del 2001 erano iniziati controlli in Cina per verificare se l'uso dell'antibiotico proibito fosse realmente escluso dal ciclo di alimentazione animale secondo la normativa comunitaria, purtroppo si riscontrava che vi erano forti carenze in tal senso e che era normale ricorrere al suo impiego;

oggi che la misura è stata colmata, così che l'Unione europea ha deciso di vietare l'importazione delle derrate cinesi prodotte in modo illecito ai sensi della

normativa comunitaria, bisognerebbe anche ed immediatamente verificare quale sia la concreta situazione in Italia. Bisognerebbe ad ogni modo garantire un reale contesto di sicurezza e di assenza di rischi, anche applicando motivatamente il principio della precauzione. In tale ambito sarebbe opportuno emanare provvedimenti restrittivi giustificati e se del caso ricorrere anche a blocchi e ritiri calibrati di merce sospetta di contaminazione —:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere per verificare quale sia il concreto stato dei fatti circa la presenza di derrate alimentari cinesi contaminate da cloramfenicolo, in particolare di gamberetti e altre produzioni direttamente destinate all'alimentazione umana;

se, per eliminare ogni rischio di provocare danni alla salute, non si debba anche ricorrere all'adozione di misure di precauzione, ritirando dal mercato le produzioni corrispondentemente più rischiose.

(3-00636)

(4 febbraio 2002)

(Sezione 7 — Rischi sanitari connessi all'importazione di lepri ammalate dall'Europa orientale)

G) Interrogazione:

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHIGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza di problemi sanitari connessi all'importazione di lepri dall'Europa orientale;

nel mese di gennaio 2002, l'azienda territoriale della caccia Novara 1 (ATC NO 1) ha sottoposto ad esami sierologici alcune lepri, prelevate a campione, da partite provenienti dall'est europeo;

i test sierologici effettuati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombar-

dia e dell'Emilia Romagna — reparto di virologia e sierologia specializzata — hanno dimostrato alcune inquietanti positività;

in particolare, su diciannove campioni si è registrato: 1 caso di positività per *leptospirosi grippotyphosa*; 1 caso di positività per *francisella tularensis*; 1 caso di positività per *brucella abortus*; 1 caso di positività per *Ebhs* (Enterite emorragica lepre bruna);

il sopracitato ATC NO 1, sulla scorta dei risultati richiamati, ha deciso di non effettuare più acquisti di selvaggina proveniente dall'est europeo, onde evitare il ripetersi di simili casi;

i servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale n.13 di Novara sono prontamente intervenuti con una comunicazione inviata ai sindaci, alla provincia, ai presidenti degli ATC NO 1 e ATC NO 2, agli enti di gestione dei parchi, che insistono sul territorio provinciale, alle associazioni venatorie, all'ordine dei medici veterinari, al Corpo forestale dello Stato; nella segnalazione in oggetto si parla delle misure di prevenzione del contagio e si promuove un piano di controlli e di monitoraggio sanitario;

l'attività di importazione di lepri da ripopolamento del territorio cacciabile costituisce un rischio sanitario;

esiste il rischio sanitario per la diffusione di agenti patogeni per le nostre lepri, che non hanno sviluppato le difese immunitarie, poiché nel passato non sono mai venute a contatto con alcuni agenti eziologici;

non ci si può fidare dei certificati sanitari che accompagnano gli animali importati e, per la tranquillità di tutti, si devono eseguire i test ed i controlli all'arrivo della partita di animali provenienti dall'Europa orientale;

gli animali importati devono essere messi in quarantena in attesa del risultato dei controlli;

il ripopolamento con lepri d'importazione costituisce un'operazione fallimen-

tare, perché non più del 30 per cento di queste costose (circa 250.000/300.000 di vecchie lire per capo) lepri sopravvive fino all'apertura della caccia. Questo significa che ogni lepre in realtà costa più di tre volte il prezzo pagato;

l'elevato rischio di trasmissione di malattie pericolose anche per l'uomo (zooantroponosi) deve sconsigliare questo tipo di intervento —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo per limitare i danni al nostro patrimonio faunistico e per ridurre il rischio potenziale delle zooantroponosi, anche ricorrendo al divieto di importazione della selvaggina proveniente da Paesi che non danno adeguate garanzie sanitarie. (3-00789)

(13 marzo 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECE-
PIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 1999/45/CE, 1999/
74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE E 2002/4/CE (2427)**

(A.C. 2427 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2427 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Con-

siglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.

3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.

4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome nelle quali

non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva delle disposizioni in essi contenute.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Conseguentemente nel titolo sostituire le parole: e 2002/4/CEE con le seguenti: , 2002/4/CE e 2002/25/CE.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: natura sostitutiva inserire le seguenti: e cedevole.

1. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2427 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2033-B)**

(A.C. 2033-B – Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 4.

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di un programma aggiungere la seguente: pilota.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio 2003, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1 e sugli effetti delle misure ivi contenute in relazione alla qualità dell'aria; quindi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua gli altri comuni nei quali avviare programmi analoghi e le relative risorse finanziarie.

4. 1. (ex 4. 2) Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2033-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2033-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.1 Realacci, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2033-B — Sezione 4)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.**

*(Provvidenze per il controllo
delle emissioni inquinanti).*

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

(A.C. 2033-B — Sezione 5)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconver-

sione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.**

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di un programma aggiungere la seguente: pilota.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio 2003, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1 e sugli effetti delle misure ivi contenute in relazione alla qualità dell'aria; quindi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua gli altri comuni nei quali avviare programmi analoghi e le relative risorse finanziarie.

4. 1. (ex 4. 2) Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2033-B — Sezione 6)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.**

(Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999,

n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

(A.C. 2033-B — Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

*(Programma strategico
di comunicazione ambientale).*

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sen-

sibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3,

è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6. 1. (ex 6. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033-B – Sezione 8)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Norme in materia di inquinamento acustico).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e

successive modificazioni, le parole: « e nei pubblici esercizi » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Norme in materia di inquinamento acustico).

Sopprimerlo.

7. 1. (ex 7. 2) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 2033-B – Sezione 9)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle

risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2033-B – Sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 10.**

*(Contributo all'Ente Parco nazionale
del Gran Paradiso).*

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (*Lutra lutra*), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.**

*(Contributo all'Ente Parco nazionale
del Gran Paradiso).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: , in
parte degradata.,*

10. 1. (ex 10. 1 Vigni, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio,

Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033-B – Sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.**

*(Personale di sorveglianza del Parco nazio-
nale dello Stelvio).*

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 11.**

*(Personale di sorveglianza
del Parco nazionale dello Stelvio).*

Sopprimerlo.

11. 1. (ex 11. 4) Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zannella, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller, Collè.

(A.C. 2033-B – Sezione 12)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 12.**

*(Istituzione dell'Ente Parco nazionale
del Circeo)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(A.C. 2033-B – Sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 13.**

*(Interventi nel settore della manutenzione
idraulica e forestale in Calabria).*

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli

3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 13.**

*(Interventi nel settore della manutenzione
idraulica e forestale in Calabria).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. – *(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).* — 1. Gli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

13. 1. (ex 13. 1) Pappaterra, Minniti, Loiero, Bova, Oliverio, Meduri, Camo, Mancini.

(A.C. 2033-B – Sezione 14)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 14.**

*(Disposizioni in materia
di siti inquinati).*

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-quater*), sono aggiunte le seguenti:

« *p-quinquies*) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni;

p-septies) Falconara Marittima ».

p-octies) Serravalle Scrivia;

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;

p-decies) Orbetello area ex Sitoco;

p-undecies) aree del litorale vesuviano;

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;

p-terdecies) area industriale della Val Basento ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 14.**

(Disposizioni in materia di siti inquinati).

Al comma 1, lettera p-nonies), sopprimere le parole: e polo chimico.

14. 2. (ex 14. 3) Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-quaterdecies) area mineraria delle colline metallifere della Toscana.

14. 1. (ex 14. 2) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-quaterdecies) Colleferro.

14. 3. (ex 14. 4) Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2033-B – Sezione 15)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.**

*(Cessazione e riduzione dell'impiego
di sostanze lesive).*

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 15.**

*(Cessazione e riduzione dell'impiego
di sostanze lesive).*

Sopprimerlo.

15. 1. (ex 15. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033-B – Sezione 16)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 16.**

*(Provvidenze per le aree a rischio
idrogeologico).*

1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(A.C. 2033-B – Sezione 17)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 18.**

*(Attuazione degli interventi
nelle aree da bonificare).*

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti

di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;

b) durata del programma.

c) piano economico e finanziario dell'investimento.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli

accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.

7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.

8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

10. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

18. 1. (ex 18. 1) Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: stipula, aggiungere le seguenti: „previo parere del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: delegato per il coordinamento della protezione civile.

18. 2. (ex 18. 2) Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 7.

18. 3. (ex 18. 3) Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

(A.C. 2033-B – Sezione 18)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 19.

(Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare

riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.

2. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(A.C. 2033-B – Sezione 19)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 22.

(Siti minerari abbandonati).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 22.***(Siti minerari abbandonati).*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al fine di individuare e predisporre eventuali azioni di bonifica e ripristino ambientale.

22. 1. (ex 22. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033-B – Sezione 20)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 23.***(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).*

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), sono soppresse le parole da: « qualora » sino a: « tutela ambientale »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa; ».

c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 »;

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: « Entro il 31 marzo 2002 » sono soppresse e dopo le parole: « sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano » sono inserite le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, »;

e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003 ».

f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« *17-bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 »;

g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: « di imballaggi » sono soppresse le seguenti: « primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo »;

h) all'articolo 39, comma 2, la parola: « primari » è soppressa;

i) all'articolo 41, comma 2, lettera *h*), le parole: « primari, o comunque » sono soppresse;

l) all'allegato A le parole: « 16 01 03 pneumatici usati » sono sostituite dalle seguenti: « 16 01 03 pneumatici fuori uso ».

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).

(A.C. 2033-B – Sezione 21)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

* **24. 1.** (ex 24. 1) Vigni, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

* **24. 2.** (ex 24. 2) Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

24. 3. (ex 24. 3) Lion, Realacci, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 2033-B – Sezione 22)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 26.

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).

1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti

sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po ».

(A.C. 2033-B – Sezione 23)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 27.

*(Piano straordinario
di telerilevamento).*

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(A.C. 2033-B – Sezione 24)

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 29.

*(Modifiche alla legge
18 maggio 1989, n. 183).*

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, » sono sostituite dalle seguenti: « o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi

delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti ».

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « del Ministro dei lavori pubblici » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: »; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: « rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente » sono soppresse;

c) al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « e della tutela del territorio »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio* ».

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo ».

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile ».

(A.C. 2033-B – Sezione 25)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 31.

*(Fondo per le imprese interessate
da emergenze ambientali).*

1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un Fondo di con le seguenti: il fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementato di.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, è istituito un Fondo di sicurezza di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.;

al comma 2, sostituire le parole: del comma 1, pari a 5 milioni di euro con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis, pari a 15 milioni di euro;

sostituire la rubrica con la seguente: (Rifinanziamento del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale e istituzione del Fondo per la bonifica dei siti orfani).

31. 2. (ex 31. 2) Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un Fondo di con le seguenti: il fondo di cui all'articolo 3, della legge 12 agosto 1997, n. 675, è incrementato di.

31. 1. (ex 31. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033-B – Sezione 26)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

la modifica apportata all'articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 si è resa opportuna per le modalità dell'esazione del contributo ambientale da parte del CONAI nei confronti dei soggetti obbligati ad iscriversi;

in ogni caso per i produttori rimane vigente il disposto dell'articolo 38, commi 3, 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rispetto al quale la

modifica dell'articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sopracitato è del tutto ininfluente;

quanto rilevato al punto precedente è comunque confermato dal disposto dell'articolo 41, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 - anche nella versione modificata dal provvedimento in discussione - nonché dalla previsione dell'articolo 41, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

è necessario evitare dubbi interpretativi che potrebbero creare incertezze comportamentali agli operatori ed alle autorità deputate al controllo, con l'eventualità di un ingiustificato contenzioso giudiziario;

occorre precisare che resta salvo per i produttori quanto disposto dall'articolo 38, commi 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dall'articolo 41, comma 2, lettera *h*) e comma 2-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rispetto all'articolo 38, comma 2, del medesimo decreto;

impegna il Governo

a fornire in tutte le sedi necessarie la concordata interpretazione autentica.

9/2033-B/1 Dell'Anna, Lupi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;

considerato che l'articolo 26, comma 2, prevede una modifica all'articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991, che costituisce un irragionevole ampliamento del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia;

rilevato altresì che tale disposizione avrebbe effetti negativi non solo per gli operatori e i loro investimenti, ma anche per l'intero sistema Paese;

osservato che l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 dicembre 1999 già stabilisce che « è vietata l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po »;

ricordato che il citato decreto ministeriale già prevede l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica per controllare i rischi di subsidenza nell'area, durante eventuali progetti di sperimentazione;

impegna il Governo

a) ad adottare ogni possibile iniziativa affinché, in tutti i casi di divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia previsti dalla legislazione vigente, tale divieto si applichi solo fino a quando una speciale commissione, composta da rappresentanti del Governo, della regione Veneto e delle società concessionarie di titoli minerari, non abbia definitivamente accertato la non esistenza di rischi di subsidenza;

b) a fare in modo che, con apposito atto amministrativo, sia costituita la citata commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in corso di esame, eventualmente dando applicazione a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 dicembre 1999 e che la commissione medesima, entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione, svolga ogni necessaria attività di monitoraggio e verifichi la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione.

9/2033-B/2 Armani, Tabacci, Lupi, Foti, Saglia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;

impegna il Governo

ad adottare future iniziative legislative finalizzate ad inserire, tra i siti da bonificare, ai sensi della legge n. 246 del 1998, anche le aree minerarie delle colline metallifere della Toscana e il sito di Colli-ferro.

9/2033-B/**3** Vigni, Iannuzzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché, nell'attuazione dell'articolo 22, l'attività di monitoraggio e censimento dei siti minerari ivi prevista sia finalizzata a predisporre eventuali azioni di bonifica e ripristino ambientale.

9/2033-B/**4** Raffaella Mariani, Abbon-danzieri.

La Camera,

in relazione al disegno di legge recante « disposizioni in materia ambientale » e dell'articolo 16 recante « provvidenze per le aree a rischio idrogeologico », considerato che a seguito della grande frana di Ancona verificatasi nel dicembre 1982, lo Stato ha disposto una serie di provvidenze a favore della regione Marche e del comune di Ancona allo scopo di risanare, previ studi e monitoraggi, il versante franoso.

Gli interventi di risanamento individuati, finanziati, appaltati ed in parte realizzati hanno riguardato la collina del quartiere di Posatora e il versante di Palombella verso il mare, ove insistono abitazioni ed infrastrutture viarie e ferroviarie. Visto che resta ancora da individuare gli interventi riguardanti la collina verso Torrette, nonché la parte alta della collina che è rivolta verso l'ospedale regionale e l'università di medicina,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con la regione Marche e il comune di Ancona, un programma per la difesa del suolo e per il risanamento della restante area interessata dal fenomeno franoso della grande frana di Ancona garantendo le necessarie provvidenze anche in modo pluriennale.

9/2033-B/**5** Duca.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2002, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA (APPROVATO DAL SENATO) (2843-BIS)

(A.C. 2843-bis – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il comma 2 è stato stralciato nel corso della seduta).

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

*(Interventi relativi
a situazioni di crisi aziendale).*

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un

organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e

del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro

mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

ART. 2.

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 » e le parole: « e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ».

ART. 3.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1

milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2843-bis – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

*al comma 1, primo periodo, le parole:
« 31 maggio 2003 » sono sostituite dalle*

seguenti: « 31 dicembre 2003 »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 »; all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione »;

al comma 4, le parole: « risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 » sono sostituite dalle seguenti: « siano destinatari di percorsi formativi ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale »;

al comma 5, le parole: « del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5 »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e succes-

sive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti previsti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8-ter. In deroga alla normativa vigente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di venti unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

8-quater. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-ter, stabiliti in misura non superiore a 350 mila euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). — 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da

comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). — 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e limitatamente all'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001 e 2002 ».

2. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedenti ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). — 1. La disposizione di cui all'ar-

ticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 2,2 per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2,2 milioni per l'anno 2010 »; all'ultimo periodo, le parole: « 26,1 milioni a decorrere dal 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 26,1 milioni a decorrere dal 2004 ».

(A.C. 2843-bis – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: rispetto alla misura fino alla fine del periodo.

1. 4. Alfonso Gianni.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: con passaggio diretto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere aggiuntivo di cui al comma 1, così come modificato dalla legge di conversione, pari a 5,113 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 13. Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Gasperoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

1. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: rispetto alla misura fino alla fine del periodo.

1. 6. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 4.

1. 16. Alfonso Gianni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
ALFONSO GIANNI 1.7

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

0.1.7.1. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

1. 7. Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai lavoratori di cui sopra che, durante la predetta proroga, risultassero impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, va corrisposta una retribuzione corrispondente a quella della mansione svolta e comunque non inferiore a quella goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le differenze fra l'entità dell'indennità di mobilità e la predetta retribuzione è a carico degli enti presso cui i lavoratori sono impiegati.

1. 8. Alfonso Gianni.

Al comma 5, sopprimere le parole: otanta per cento dell'.

1. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 7, dopo le parole: attraverso la stipula, *aggiungere le seguenti:* sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative dei lavoratori interessati e conseguentemente.

1. 10. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 8-bis.

1. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Al comma 8-ter, le parole: In deroga alla normativa vigente *sono sostituite dalle seguenti:* In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1. 17. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 8-ter, sopprimere le parole: e per un massimo di venti unità.

1. 11. Alfonso Gianni.

Al comma 8-ter, le parole: ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche *sono sostituite dalle seguenti:* ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche.

1. 18. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 8-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

1. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-quinquies. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 2. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-quinquies. Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 1. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*quinquies*. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, è sostituito dal seguente:

« 15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, uno o più decreti in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, volti a regolare le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5. »

1. 15. Duca, Gasperoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno 2001 e successive proroghe, fermi restando i previsti limiti di spesa, si applicano altresì ai lavoratori transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed a cui non si applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186.

1. 14. Duca, Gasperoni.

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. *(Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori della Valbasento e dell'Interklim).* — 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52,

comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. 01. Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri.

ART. 2.

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 23,2 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 2004 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 5.** Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Sciacca, Motta, Nigra, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, le parole: le parole: e di 9 miliardi sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: e dopo la cifra: 2001 sono inserite le seguenti parole: nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002;

- 2. 7.** (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.

- 2. 1.** (Nuova formulazione). Mazzocchi, Alboni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I lavoratori licenziati successivamente al 31 dicembre 2001 e non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto e che, nel citato periodo, abbiano presentato la domanda per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria, in presenza dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono

iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.

- 2. 6.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * 2. 3.** Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * 2. 4.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2002 ».

- 2. 2.** Strano, Catanoso, Giuseppe Drago, Filippo Maria Drago, Fatuzzo, Floresta, Giuseppe Gianni, La Grua, Mauro, Palumbo, Paolone, Trantino.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di euro 2.789.000 per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

2-bis.2. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Al comma 2 le parole: imprese precedenti sono sostituite dalle seguenti: imprese precedentemente affidatarie.

2-bis.1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 3.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 11.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,

quanto a 6.000 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. Dario Galli, Didonè.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

3. 2. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio, Panattoni, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

3. 3. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore fino a: 31 dicembre 2003 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 *con le seguenti:* 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

- 3. 4.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore *fino a:* 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* Fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003 *con le seguenti:* 5,888 milioni per il 2002, 17,812 milioni per il 2003 e 29,951 milioni per il 2004.

- 3. 5.** Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono, Duilio, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino alla data di entrata in vigore *fino a:* non oltre il *con la seguente:* Fino al.

- 3. 6.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione

fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 3. 7.** Agostini, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 3. 8.** Cordoni, Agostini, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 5, lettera *d*), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 9. Nigra, Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Motta, Guerzoni, Agostini, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, anche del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro, nonché, se di importo complessivo annuo superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 10. Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1° gennaio 2002, le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

a) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 11. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988. »

3. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Modifiche alla legge di riordino del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi).

1. All'articolo 5, primo comma, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: « purché abbiano mezzi di propulsione propri » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3-bis.01, valutati in euro 372.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Gasperoni, Duca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).

1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio 2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.

5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della mano-

dopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.

5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. »

3. 02. Tabacci, Volontè, Maninetti.

ART. 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. *(Proroga dei termini per l'entrata in vigore delle sanzioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25).* — 1. I termini per l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, sono differiti al 31 dicembre 2002.

3-bis. 01. Volontè, Giuseppe Drago.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:

a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448.

- 4. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 2843-bis – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-quinquies. Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

- 1. 1.** Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * 2. 3.** Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

- * 2. 4.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2002 ».

- 2. 2.** Strano, Catanoso, Giuseppe Drago, Filippo Maria Drago, Fatuzzo, Floresta, Giuseppe Gianni, La Grua, Mauro, Palumbo, Paolone, Trantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 3. 7.** Agostini, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sgiacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 8. Cordoni, Agostini, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 5, lettera d), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'ar-

ticolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 9. Nigra, Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Motta, Guerzoni, Agostini, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, anche del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro, nonché, se di importo complessivo annuo superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 10. Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, all'articolo 13,

comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1° gennaio 2002, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

a) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 11. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della

legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988. »

3. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Modifiche alla legge di riordino del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi).

1. All'articolo 5, primo comma, lettera *e)*, della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: « purché abbiano mezzi di propulsione propri » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3-bis.01, valutati in euro 372.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Gasperoni, Duca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).

1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio

2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.

5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*bis*, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura — ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura — ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura — ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-*bis* e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-*bis*. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.

5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rin-

novo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-*bis* basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. »

3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. (*Proroga dei termini per l'entrata in vigore delle sanzioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25*). — 1. I termini per l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, sono differiti al 31 dicembre 2002.

3-bis. 01. Volonté, Giuseppe Drago.

(A.C. 2843-bis — Sezione 5)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2843-bis – Sezione 6)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

preso atto delle dichiarazioni rese nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, secondo il quale il Fondo per l'occupazione presenta le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 5, 8-ter, ed agli articoli 2, 2-bis e 3, e che le risorse medesime presentano un profilo temporale coerente con la dinamica degli oneri alla cui copertura sono preordinate;

sottolineato per altro che ciò impone in particolare, ai fini della copertura degli oneri relativi agli anni da 2001 a 2005, il reperimento di tali risorse a valere su autorizzazioni di spesa che rivestono carattere permanente, nell'ambito delle autorizzazioni che alimentano il Fondo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione:*

all'articolo 1, sia soppresso il comma 8-bis;

*all'articolo 1, comma 8-quater, siano
aggiunte, in fine, le seguenti parole:* come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

all'articolo 2, comma 1, le parole: le parole: e di 9 miliardi *sino alla fine del comma* *siano sostituite dalle seguenti:* e

dopo la cifra: 2001 *siano inserite le seguenti parole:* nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002;

all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

1-bis. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di euro 2.789.000 per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

all'articolo 4, il comma 1, sia sostituito dal seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:

a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro

25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.7, 1.8, 1.11 Alfonso Gianni, 1.13 Cordoni, 1.15 Duca, sull'articolo aggiuntivo 1-bis.01 Molinari, 2.5 e 2.6 Guerzoni, 3.1 Dario Galli, 3.2, 3.3, 3.4 Gasperoni, 3.5 Cordoni, 3.7 Agostini, 3.8 Cordoni, 3.9 Nigra, 3.10 Innocenti, 3.11 Gasperoni, 3.12 Guerzoni e 3.01 Gasperoni, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2843-bis – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con l'entrata in vigore dei trattati bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, è decaduta la convenzione bilaterale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera in materia di assicurazioni sociali, per essere sostituita dalla regolamentazione comunitaria;

a seguito di tale modifica è venuta meno la possibilità, per i cittadini italiani che abbiano lavorato in Svizzera, di trasferire i contributi pensionistici dall'ente previdenziale svizzero a quello italiano, con conseguente impossibilità di accesso alla pensione di anzianità per coloro che risultano espulsi dal mercato del lavoro;

il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, consentendo di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione sull'anzianità contributiva comprensiva dell'anzianità svizzera – fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico – ha offerto una soluzione immediata, ma parziale, alla problematica descritta, in quanto prevede tale possibilità di computo solo per coloro che maturino il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2003;

l'estensione temporale del predetto meccanismo di calcolo comporta comunque rilevanti oneri per la finanza pubblica, che non possono trovare adeguata copertura in sede di conversione del decreto-legge citato;

impegna il Governo

a reperire, in sede di predisposizione della legge finanziaria, le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantita fino al 31 dicembre 2007 la possibilità, per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera in stato di disoccupazione, di maturare il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera.

9/2843/1. Tadorelli.

La Camera,

premesso che

in favore dei lavoratori Valbasento ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 448 del 2001 il trattamento di mobilità di cui all'articolo 1 comma 6

lettera i) e comma 14, primo periodo del decreto legge n. 346 del 24 novembre 2000, come modificato dall'articolo 78 comma 29 della legge n. 388 del 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 per un numero massimo di lavoratori pari a 406 unità;

con decreto interministeriale lavoro-tesoro n. 30955 del 2001 è stata determinata la proroga della indennità di mobilità con una disponibilità finanziaria pari a 6.038.827,22 euro pari a circa 11 miliardi e 693 milioni a di vecchie lire;

l'Inps è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni derivanti dal provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia;

nella individuazione delle 406 unità beneficiarie della proroga dell'ammortizzatore sociale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps, sono state escluse un numero limitato di unità, che risultano in possesso dei requisiti richiesti e appartenenti allo stesso bacino in quanto lavoratori ex Enichem;

l'inclusione di questi lavoratori, individuabili di concerto tra organizzazioni sindacali, ufficio provinciale del lavoro e Inps di Matera, non provocherebbe alcun aggravio di spesa in quanto coperti dalla disponibilità finanziaria del citato decreto interministeriale concedente la proroga;

le organizzazioni sindacali hanno già fatto presente il problema all'ufficio provinciale del lavoro di Matera nonché alla locale sede dell'Inps;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge venga disposta la proroga della indennità di mobilità anche per le unità di lavoratori esclusi dal beneficio dell'ammortizzatore sociale.

9/2843/2. Adduce, Molinari.

La Camera,

premessi che:

in favore dei lavoratori Valbasento e Interklm è stata disposta ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 448 del 2001 la proroga della indennità di mobilità la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2002;

la proroga dell'ammortizzatore sociale è legata al processo di reindustrializzazione in atto attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in particolare in Valbasento con il bando regionale di 212 miliardi di vecchie lire in favore dell'insediamento di iniziative economiche mentre per i lavoratori Interklm mediante l'avvio del contratto d'area per i siti della legge n. 219 del 1981;

con accordo tra regione Basilicata e parti sociali vi è l'impegno di reintrodurre questi lavoratori nelle nuove iniziative che si stanno insediando;

si tratta di un processo lungo non privo di difficoltà e la scadenza della indennità prevista tra 6 mesi rappresenta un tempo non sufficiente a mettere in atto il percorso intrapreso per il loro reinserimento al lavoro;

complessivamente la platea interessata dalla proroga è di 600 unità circa e per una regione come la Basilicata rappresentano un numero molto significativo;

nel corso del 2000 la regione Basilicata tramite l'ente lavoro Basilicata (ELBA) ha proceduto ad uno *screening* anagrafico e contributivo dei lavoratori beneficiari della proroga;

molte unità soprattutto per quanto concerne la platea dei lavoratori Valbasento Ex Enichem, ma anche per quanto riguarda l'Interklm, hanno una età anagrafica e contributiva relativamente alta e oramai prossima alla pensione con inevitabili e oggettive difficoltà per una eventuale loro ricollocazione nel mondo produttivo;

impegna il Governo

in vista della prossima legge finanziaria ad attivare con la regione Basilicata e le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato alla determinazione di un percorso che possa accompagnare al pensionamento le unità in mobilità che hanno una età anagrafica e contributiva non distante dai requisiti richiesti e a determinare la proroga di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori rimanenti nella platea in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e del completamento dei processi di reindustrializzazione in atto.

9/2843/3. Molinari, Adduce, Lion.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 25, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introducendo a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tra i quali l'obbligo di adottare misure generali e misure specifiche di prevenzione e protezione; queste ultime solo qualora i risultati della valutazione dei rischi non dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali sono sufficienti a ridurre il rischio;

ai fini della determinazione dei valori limite e del rischio moderato, il decreto legislativo n. 25 del 2002 prevede l'adozione di specifici decreti interministeriali, sentite le parti sociali;

il medesimo provvedimento, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, prevede che i parametri per l'individuazione del rischio moderato possano essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte

delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni di prestatori di lavoro;

la mancata adozione dei citati decreti attuativi per la determinazione dei valori limite, del rischio moderato e, nella fase transitoria, dei parametri per l'individuazione del rischio moderato, rende difficoltosa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, in particolare per le piccole imprese;

impegna il Governo

ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per individuare il rischio moderato e per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici.

9/2843/4. Zama.

La Camera,

ricordato che:

l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha integrato ad un milione il trattamento dei pensionati al minimo;

con tale misura il Governo ha soddisfatto un milione e 800 mila domande da parte di coloro che possedevano i requisiti previsti dalla legge, a fronte di una platea di 2 milioni e 200 mila interessati;

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione delle risorse fin qui impegnate e ad assicurarne la costante destinazione all'aumento delle pensioni minime, eventualmente modificando o diversamente graduando i requisiti e gli importi previsti dal citato articolo 38.

9/2843/5. Santori, Perrotta.

La Camera,

premesso che:

l'industria manifatturiera italiana di prodotti di consumo alla persona rappresenta la parte più dinamica del sistema economico nazionale, come dimostrano i rilevanti apporti positivi alla bilancia dei pagamenti e i notevoli tassi di occupazione;

preso atto che la particolare congiuntura economica internazionale vede un restringimento rilevante di consumi;

visto che l'industria manifatturiera di prodotti di consumi alla persona è concentrata nei distretti industriali che rappresentano uno dei migliori patrimoni produttivi del paese, più volte sottolineato da vari Ministri anche dell'attuale Governo;

impegna il Governo

a varare un provvedimento legislativo, con la prossima legge finanziaria, di modifica della legge n. 223 del 1991 che consenta l'uso della cassa integrazione straordinaria e della indennità di mobilità nei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal loro numero di addetti, per consentire eventuali processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione.

9/2843/6. Lulli, Cordoni, De Brasi, Guerzoni, Ramaccioni, Amici, Nieddu, Bimbi, Magnolfi, Albonetti.

La Camera,

esaminato il provvedimento in oggetto;

preso atto delle norme contenute nell'articolo 3, finalizzate a risolvere il problema pensionistico dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera;

tenuto conto che la norma di cui all'articolo 3 si limita al « dicembre 2003 »;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera.

9/2843/7. Galli, Giancarlo Giorgetti, Didonè, Butti, Airaghi, Alboni.

La Camera,

esaminato il provvedimento in oggetto;

preso atto del valore che il medesimo riconosce alla formazione professionale;

ricordato che il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, in materia di esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, all'articolo 3, comma 2, richiede ai tutori medesimi la partecipazione, « *all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore* »;

ritenuta questa disposizione fortemente limitante per il settore artigiano;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere il settore artigiano dall'ambito di applicazione di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2000.

9/2843/8. Polledri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione in legge del decreto-legge n. 108, dell'11 giugno 2002, in materia di occupazione e previdenza;

con riferimento all'articolo 3 che disciplina, sul piano contributivo, la condizione previdenziale dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera;

tenuto conto che il termine del 31 dicembre 2003 contemplato nel detto articolo quale termine finale di vigenza della norma che consente la regolarizzazione contributiva dei lavoratori rientrati in Italia dalla Svizzera in stato di disoccupazione, attraverso il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera;

impegna il Governo

ad adoperarsi per l'ampliamento del suddetto termine fino all'entrata a regime del sistema contributivo ed in particolare a reperire le risorse necessarie a realizzare tale obiettivo sin dalla prossima legge finanziaria 2003, da approntare entro il prossimo mese di settembre 2002.

9/2843/9. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Duilio.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO
SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELL'AUSTRALIA SUGLI ATTI DI STATO CIVILE DA PRODURSI
DA PARTE DI CITTADINI AUSTRALIANI CHE INTENDANO
CONTRARRE MATRIMONIO IN ITALIA, EFFETTUATO A ROMA
IL 10 FEBBRAIO E L'11 APRILE 2000 (2133)**

(A.C. 2133 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

(A.C. 2133 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-

MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

(A.C. 2133 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 753 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA, FATTA A LISBONA L'11 APRILE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (2556)

(A.C. 2556 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2556 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

(A.C. 2556 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

(A.C. 2556 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e

gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

(A.C. 2556 – Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2556 – Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

(A.C. 2556 – Sezione 7)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.

(A.C. 2556 – Sezione 8)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.

(A.C. 2556 – Sezione 9)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2556 – Sezione 10)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332

del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2526 – Sezione 11)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 2556 che attua la convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;

considerata l'esigenza di facilitare gli obiettivi fissati in sede europea;

impegna il Governo

a prevedere, in un apposito atto di indirizzo ministeriale;

la necessità che le università e gli istituti competenti per il riconoscimento dei titoli forniscano adeguata motivazione per i dinieghi ai richiedenti, così come previsto dalla convenzione;

l'esigenza che i tempi per pronunciarsi sul riconoscimento siano mediamente più brevi rispetto a quelli indicati nel disegno di legge (90 giorni dalla data di ricezione delle domande) che sono da intendersi come il termine massimo consentito per le pratiche più complesse.

9/2556/1 Magnolfi, Spini, Alberta De Simone, Rusconi.